

“ L'elenco così formato verrà trasmesso ai sindaci dei comuni nel territorio dei quali sono costituiti i diritti e le servitù per essere pubblicato nell'albo pretorio del comune, a forma del disposto dell'articolo 90 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e contro il detto elenco potrà sporsi ricorso alla Giunta degli arbitri nel termine di due mesi dalla sua pubblicazione. »

Pongo dunque a partito l'articolo 11 così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 12. Divenuti definitivi gli elenchi, il sindaco del comune nel territorio del quale la servitù è costituita, entro i 15 giorni successivi farà istanza al presidente della Giunta d'arbitri per la liquidazione ed assegnazione dell'indennità a tenore della presente legge per la servitù iscritta nel relativo elenco, indicando il modo e la misura dell'indennità medesima. »

L'onorevole Lugli anche a questo articolo propone un emendamento.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Che è stato già accettato.

Presidente. Egli propone che si dica: “ Divenuti definitivi gli elenchi, questi verranno dal prefetto rimessi al presidente della Giunta; il resto come nel testo del disegno di legge. »

L'onorevole Ferrari Ettore ha facoltà di parlare.

Ferrari Ettore. A me sembra che per le modificazioni fino ad ora apportate al disegno di legge e per i criteri che sono stati svolti, siano cessati i dubbi che indussero Commissione e Ministero a togliere gli articoli 12 e 13 del disegno di legge che faceva seguito alla relazione del 18 giugno 1887. Perciò chiederei la reintegrazione esatta degli articoli stessi in un articolo unico.

Non intendo certamente dilungarmi per dimostrare la ragionevolezza della mia proposta.

I concetti concordati fra il ministro e la Commissione, annuente la Camera, negli articoli antecedenti, escludono l'ingerenza dei Consigli comunali ed ammettono il diritto alle rappresentanze degli utenti nella tutela dei loro interessi. Ora gli articoli 12 e 13 del disegno di legge da me accennato intendono appunto a sostituire la rappresentanza degli utenti nella liquidazione delle loro indennità, una volta ultimati gli elenchi, di cui si tratta.

Non trovo necessario leggere ora gli articoli che

ho accennato, perchè credo che l'onorevole relatore li abbia sott'occhio.

Mi associo poi completamente alla modificazione proposta dall'onorevole Lugli, perchè resa necessaria dopo approvato l'articolo 11. A me sarebbe forse piaciuto di più che la formazione degli elenchi fosse devoluta alla Giunta municipale, anzichè ai prefetti; ma essendo già stato votato l'articolo, non è il caso di tornarci sopra.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Zucconi, relatore. L'onorevole Ferrari Ettore fa in sostanza una proposta sostitutiva, sulla quale rispondo brevemente.

L'articolo 12, di cui si è iniziata la discussione, stabilisce che, divenuti definitivi gli elenchi, il sindaco del comune nel territorio del quale la servitù è costituita, entro i 15 giorni successivi faccia istanza al presidente della Giunta d'arbitri per la liquidazione ed assegnazione dell'indennità. Nell'articolo 12 del primitivo progetto si proponeva che, divenuti definitivi gli elenchi, il sindaco del comune non procedesse direttamente, ma, convocando tutti gli utenti nella forma disposta per i Consigli comunali, invitasse gli utenti stessi a nominare una Commissione composta di tre loro rappresentanti, i quali dovessero procedere poi alle operazioni, che in questo caso, secondo il progetto attuale, sarebbero affidate ai sindaci. L'onorevole Ferrari domanda che si ritorni al concetto dei tre commissari.

Ora a me pare che quest'emendamento non possa essere accolto, per una semplicissima ragione. La Camera, nell'accettare l'ordine del giorno di cui ha parlato in principio di seduta l'onorevole ministro, e relativo al regolare l'esistenza delle comunanze e delle assemblee che rappresentano la proprietà collettiva, riserbò qualunque deliberazione intorno alle norme direttive di queste assemblee, e alle norme direttive della proprietà collettiva. Ora, con quest'articolo noi verremmo quasi a preoccupare quel terreno, stabilendo già una formula colla quale gli utenti possano esplicare il loro diritto.

Aggiungo anche all'onorevole Ferrari che, con speciale regolamento da compilarsi dal Governo verrà stabilito il modo col quale gli utenti devono essere convocati in assemblea, e come essa debba funzionare. Quindi è bene di non stabilire nulla intorno a questa materia difficile e delicata che io vorrei riservata ad uno studio molto più maturo. Fino ad oggi le collettività degli utenti sono state nella maggior parte rappresentate dai sindaci, i quali hanno bene curato i loro interessi. Lasci